



Pistoia, 10 Novembre 2025



I.P.S.A.A.A.B.I. - "B. C. DE FRANCESCHI - A. PACINOTTI"-PISTOIA
Prot. 0016463 del 10/11/2025
II-10 (Entrata)

All'attenzione del Dirigente Scolastico,
all'Albo Sindacale
e p.c. al Personale Docente

OGGETTO: gestione ferie/permessi per motivi personali o familiari personale docente a tempo indeterminato art. 15 comma 2 CCNL 2006/09 comparto Istruzione e Ricerca

La scrivente O.S.

VISTO

- l'art. 13 comma 9 del CCNL 2006/2009 comparto Istruzione e Ricerca (abbreviato in art.13/9);
- l'art. 15 comma 2 del CCNL 2006/2009 comparto Istruzione e Ricerca (abbreviato in art.15/2);
- l'art. 1 commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 (abbreviato in art.1/54-55-56);
- parere ARAN n. 2698/2011 del 01/02/2011;
- nota ARAN n. 17637 del 18/12/2014 e circolare USR Calabria n. 17734 del 19/12/2014;
- sentenza del Tribunale di Cuneo n. 15/2020;
- sentenza Corte d'appello di Firenze n. 833/2022;
- CCNL 2019/2021 comparto Istruzione e Ricerca;

PREMESSO CHE

- il parere ARAN n. 2698/2011 del 01/02/2011 e la sentenza Corte d'appello di Firenze n. 833/2022 confermano che la motivazione della richiesta di permesso (art. 15/2) può essere resa anche tramite autocertificazione ed escludono un potere discrezionale del Dirigente Scolastico;
- l'art. 15/2 trasforma la natura giuridica dei 6 giorni di ferie per i docenti a tempo indeterminato e per questo motivo tali giorni non sono soggetti all'art. 1/54-55-56 che interviene sulla disciplina delle ferie, come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 15/2020;
- la nota ARAN n. 17637 del 18/12/2014 e la circolare USR Calabria n. 17734 del 19/12/2014 confermano quanto esposto precedentemente, in particolare si legge:
"[...] Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni. In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come "permessi personali o familiari" il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.";
- il CCNL 2019/2021 non ha modificato/abrogato l'art. 13/9 e l'art. 15/2, che quindi rimangono invariati anche nella loro applicazione.

CHIEDE

all'Amministrazione (che si trovasse in difetto) di uniformare alla normativa vigente la gestione delle assenze in oggetto e di conseguenza, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, di concedere i permessi dell'art. 15/2 al Personale Docente che ne farà richiesta, con le modalità sopra esposte e nel limite massimo di 9 giorni.

Distinti saluti,

SEGRETARIO GENERALE **FLC-CGIL** di PISTOIA
(Giandomenico Lotito)

E-mail: pistoia@flcgil.it